



## Città di Caserta

ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

### DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 25 del 10/01/2023

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES L. N. 241/1990 SULLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER RETE TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.p.A. – CODICE IMPIANTO CE81100\_017, DA UBICARE NEL COMUNE DI CASERTA ALLA LOCALITA' PUCCIANIELLO VIA GIORGIO LA PIRA SNC FOGLIO N.27 PARTICELLA 5728**

IL DIRIGENTE

**Richiamata** la propria competenza a determinare sull'oggetto della presente determinazione, ai sensi del Decreto Sindacale n. 26 del 19.09.2022,

**Premesso**

- che la ILIAD ITALIA S.P.A., con istanza trasmessa al SUAP del Comune di Caserta (Pratica n° 13970161009-07032022-1502) acquisita al prot. REP\_PROV\_CE/CE-SUPRO/0009283 del 09/03/2022, richiedeva il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare Tipologia:RawLand,Sistema,5G700/UMTS900/LTE1800/UMTS2100/LTE2100/LTE2600/5G3700- Codice sito CE81100\_017 - Installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W;
- che, con nota acquisita al prot. REP\_PROV\_CE/CE-SUPRO 0044951 del 03/11/2022, la ILIAD ITALIA S.P.A., per il tramite del suo professionista incaricato, inoltrava comunicazione di inizio lavori, sostenendo l'avvenuto perfezionamento dei titoli per silenzio/assenso previsti ai sensi di legge per l'autorizzazione sismica, parere ARPA e autorizzazione comunale;

**Vista**

- la documentazione progettuale di massima a corredo della Pratica n° 13970161009-07032022-1502, acquisita in data 09/03/2022 dal SUAP di Caserta, in cui viene dichiarato che l'intervento è da attuarsi in Zona PRG ZONA F2 - verde pubblico del vigente P.R.G. del Comune di Caserta, al Foglio 27, p.lla 5728;
- la documentazione allegata alla nota di comunicazione di inizio lavori, acquisita al prot. REP\_PROV\_CE/CE-SUPRO 0044951 del 03/11/2022 da cui, tra l'altro, si rileva la ricevuta di avvenuta trasmissione della richiesta di parere ad ARPA Campania del 09/03/2022 (acquisita al prot. 14184/2022 del 09/03/2022 di ARPAC), oltreché la nota di integrazione del 01/11/2022 inoltrata Ufficio del Genio Civile di Caserta alla Via Cesare Battisti n.30;

**Dato atto**

- che, con nota acquisita al prot. 38323.04-04-2022 del Comune di Caserta, inviata, tra l'altro, anche alla Iliad Italia S.p.A, l'ARPAC, in relazione alla richiesta acquisita con prot. n. 14184 del 09/03/2022, per quanto di competenza, con riferimento alla verifica di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto previsto dalla L. n. 36/2001 per i campi elettromagnetici, esprimeva parere tecnico sfavorevole, risultando il progetto incompatibile con i limiti imposti dal D.P.C.M. 08 luglio 2003;
- che, con nota trasmessa al Genio Civile di Caserta, mediante il portale sismica, la Iliad Italia S.p.A, per il tramite del proprio professionista, trasmetteva integrazione ai fini del rilascio di prov-

Documento firmato digitalmente

vedimento di autorizzazione sismica, allo stato non esitato dalla S.I.smi.CA., con numero di protocollo SSMC/2022/81399 del 01/11/2022;

#### **Considerato**

- che, diversamente da quanto asserito dalla Iliad Italia spa, in relazione al parere ARPAC non si è perfezionato alcun accoglimento, avendo essa ARPAC reso parere non favorevole (cfr. prot. 38323.04-04-2022) in relazione alla richiesta resa con prot. n. 14184 del 09/03/2022;
- che, in relazione al provvedimento di autorizzazione sismica, la Iliad Italia S.p.A provvedeva in data 01/11/2022 alla presentazione di integrazione spontanea e pertanto non trova applicazione l'art. 94 comma 2 *bis* del D.p.r. 380/2001 che esclude la formazione del "silenzio assenso", qualora ci siano richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase;
- che, tra l'altro, agli atti non è presente l'attestazione relativa al decorso dei termini del procedimento, di cui al secondo periodo dell'art. 94 comma 2 *bis* del D.P.R. 380/2001, rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato;

#### **Accertato**

- che con delibera di G.C. n. 59 del 29/05/2020, il Comune di Caserta prendeva atto della proposta di progetto di finanza per l'attuazione dell'intervento di "*Riqualficazione e gestione di un parcheggio pubblico comunale a pagamento, con rigenerazione urbana e riuso dell'area adiacente l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Caserta, riqualficazione e rigenerazione del tessuto urbano con interventi sulla viabilità ed implementazione mobilità elettrica*" e ne dichiarava l'interesse pubblico;
- che il Comune di Caserta, con la Deliberazione di C.C. n. 14 del 13/04/2021, approvava definitivamente la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per *la realizzazione dei lavori di un nuovo edificio a 3 piani ed una struttura Covid da 24 posti letto destinato all'ampliamento dell'Ospedale S. Anna e San Sebastiano di Caserta e la riqualficazione e gestione del un parcheggio pubblico comunale a pagamento*, oggetto di proposta di progetto di finanza, dando atto che dalla deliberazione decorrevano i termini di durata quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio, sui beni immobili individuati nel piano particellare approvato con la delibera di adozione della variante di cui alla Deliberazione di C.C. n. 59 del 18/11/2020;
- che nella citata variante urbanistica (approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 13/04/2021) sono ricomprese, con destinazione a parcheggio pubblico comunale, le aree oggetto della richiesta di installazione dell'impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare proposto dalla ILIAD ITALIA S.P.A, sicché dette aree non manifestano, allo stato, la destinazione urbanistica dichiarata nell'istanza di autorizzazione per la realizzazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni;

#### **Valutato, inoltre,**

- che ai sensi dell'art.7, comma 7 del vigente *Regolamento comunale per l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di telefonia cellulare*, con particolare riferimento alle stazioni radio base, vigente alla data di presentazione della istanza per il rilascio dell'autorizzazione, "*è vietata la installazione di impianti di stazioni radio base ad una distanza inferiore a mt. 75 (settantacinque) da strutture adibite a scuole, ospedali, case di cura o altri immobili destinati ad attività scolastiche e sanitarie*";
- che la distanza tra la stazione radio base per rete telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. e il nuovo edificio di n. 3 piani ed una struttura Covid da n. 24 posti letto, destinato all'ampliamento dell'Ospedale *S. Anna e San Sebastiano* di Caserta, autorizzato ed approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 13/04/2021, risulta inferiore a ml 75,00, sicché è in contrasto con quanto previsto dall'art. 7, comma 7 del citato regolamento comunale;

#### **Osservato**

- che, in relazione alla legittimità delle previsioni dei regolamenti comunali adottati ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L. n. 36/2001, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che "*Deve ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, pre-*

*vedendo con regolamento, ai sensi dell' art. 8, comma 6 della legge 36/2001, anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Di conseguenza sono legittime anche disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, la pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti determinate aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma, e purché ciò, consentendo localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori” (cfr. T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. I, 02/07/2018, n. 260); nonché “Il regolamento comunale previsto dall' art. 8 comma 6, L. n. 36 del 2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole per la protezione all'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, ponendo anche divieti generalizzati alla localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili come scuole e ospedali o parchi o aree per il gioco e per lo sport, purché non impediscano la copertura di rete del territorio nazionale” (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 01/06/2018, n. 6136); ed ancora: “Sono illegittimi i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa, ed anche i limiti di carattere generale giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato, con la fissazione di determinati parametri inderogabili, il cui rispetto è verificato dai competenti organi tecnici; in effetti il regolamento comunale, previsto dall'art. 8 comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36 - nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti - può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale” (cfr. Consiglio di Stato , sez. III , 05/05/2017 , n. 2073);*

- *che, più recentemente, è stato affermato che “L' art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001 n. 36 , come sostituito dall' art. 38, comma 6, d.l. 16 luglio 2020 n. 76, consente ai regolamenti comunali di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, ma vieta ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio, e di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato” (cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. II, 20/09/2021, n. 806);*

#### **Evidenziato**

- *che, conformemente ai richiamati criteri giurisprudenziali, l'art. 7, comma 7 del vigente regolamento comunale non impone un limite generalizzato alla costruzione di impianti di telecomunicazioni, stante la possibilità della loro realizzazione nel rispetto della distanza ivi prevista;*
- *che, più precisamente, la citata previsione regolamentare, sebbene limiti la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni nelle adiacenze di strutture sensibili, non impedisce la loro costruzione in altra parte della medesima area, purché venga rispettato il criterio della distanza dei 75,00 ml ivi prescritti;*
- *che, pertanto, siffatta previsione regolamentare non incide sulla realizzazione di una copertura di rete nazionale, consentendo la costruzione delle infrastrutture in qualsiasi area del territorio comunale;*
- *che, inoltre, con riferimento alla presente fattispecie, la struttura sensibile ostativa alla esecuzione della Stazione Radio Base (da adesso, anche SRB) era oggetto di procedura pubblica *in itinere* alla data di presentazione della istanza di autorizzazione per la realizzazione della medesima SRB;*

- che, peraltro, nelle more della presente procedura, l'AORN, autorità delegata all'attuazione della procedura espropriativa *de qua*, ha adottato i relativi decreti di esproprio;

**Considerato, inoltre,**

- che con la nota prot. n. 132171 del 25.11.2022, notificata alla Iliad Italia spa, lo scrivente ufficio comunicava l'avvio del presente procedimento di secondo grado;
- che, con memoria partecipativa iscritta al prot. n.134644 del 02/12/2022, la Iliad Italia spa evidenziava, tra le altre, l'irrilevanza del parere sfavorevole dell'ARPAC nella procedura *de qua*, incentrata sulla realizzazione dell'impianto e non sull'attivazione, ivi segnalando il rilascio del nuovo parere favorevole dell'ARPAC, iscritto al prot. n. 54299/2022 del 16.11.2022. Deduceva altresì che la procedura espropriativa riguardava soltanto la p.lla 5727 del Foglio n. 27, e che in data 19.10.2022 aveva richiesto al Genio Civile di Caserta il rilascio dell'attestazione *ex art. 94*, comma 2 *bis*, d.P.R. 380/2001;

**Osservato**

- che, nell'ottica del necessario contemperamento degli interessi rilevanti nel caso di specie, attività subordinata al procedimento di secondo grado di cui al presente provvedimento, le ragioni di interesse pubblico identificabili nel rispetto della distanza dalla struttura sanitaria prevista nelle Deliberazioni di C.C. nn. 59 del 18.11.2020 e n. 14 del 13.4.2021 contrastano e prevalgono sulla richiesta della società di realizzare Stazione la Radio Base nelle adiacenze della struttura ospedaliera;
- al riguardo, le argomentazioni rese dalla Iliad Italia s.p.a non sono sufficienti ad inibire la prosecuzione e la conclusione del presente procedimento di autotutela *ex art. 21-nonies*, L. n. 241/1990;

**Riscontrati**, pertanto, nel corso dell'ulteriore esame istruttorio della pratica presentata da Iliad Italia SpA, i presupposti formali ostativi alla realizzazione della nuova S.R.B da ubicare nel comune di Caserta alla località Puccianiello alla via Giorgio La Pira snc, ai sensi dell'art.21-octies e 21-nonies della Legge n.41/90 e ss.mm.ii., per errata rappresentazione dei fatti e violazione di specifica disposizione regolamentare;

**Considerato, pertanto:**

1. che nel corso dell'istruttoria si è verificato ed accertato che l'impianto di che trattasi non è conforme al comma 7 dell'art. 7 del Regolamento Comunale, poiché non rispetta la distanza minima prevista tra SRB dagli edifici sensibili, ivi meglio tipizzati;
2. che l'incompatibilità della collocazione della SRB prevista da Iliad Italia S.p.A., rispetto all'esistenza di Aree sensibili, di cui al predetto comma 7, art.7 del Regolamento, è da ravvisarsi nell'accertamento della distanza pari a circa 75 ml da edificio destinato ad ospedale, in corso di realizzazione, rispetto alla prevista installazione;
3. che la medesima previsione regolamentare non costituisce limite generalizzato alla realizzazione della infrastruttura comunicativa nell'area e, dunque, non incide sulla copertura di rete nazionale, potendo Iliad Italia s.p.a. ripresentare nuova istanza rispettosa dei limiti regolamentari;
4. che il Comune di Caserta, con la Deliberazione di C.C. n. 14 del 13/04/2021, approvava definitivamente la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per *la realizzazione dei lavori di un nuovo edificio a 3 piani ed una struttura Covid da 24 posti letto destinato all'ampliamento dell'Ospedale S. Anna e San Sebastiano di Caserta e la riqualificazione e gestione del un parcheggio pubblico comunale a pagamento*, oggetto di proposta di progetto di finanza, dando atto che dalla deliberazione decorrevano i termini di durata quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio, sui beni immobili individuati nel piano particellare approvato con la delibera di adozione della variante di cui alla Deliberazione di C.C. n. 59 del 18/11/2020;
5. che nella citata variante urbanistica (approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 13/04/2021) sono ricomprese, con destinazione a parcheggio pubblico comunale, le aree oggetto della richiesta di installazione dell'impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare proposto dalla ILIAD ITALIA S.P.A, sicché dette aree non manifestano, allo stato, la destinazione urbanistica dichiarata nell'istanza di autorizzazione per la realizzazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni;

**Visti e richiamati**

Documento firmato digitalmente

- l'art.21-*nonies* della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- l'art.7, comma 7 del regolamento comunale per l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di telefonia cellulare con particolare riferimento alle stazioni radio base;
- l'art.107 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.).

**Dato atto** che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile del Settore firmatario dell'atto medesimo;

#### **DETERMINA**

- 1. di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di annullare in autotutela**, ai sensi dell'art.21 *nonies* della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra riportate, il provvedimento silente formatosi sulla richiesta di rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare Tipologia: RawLand Sistema 5G700/UMTS900/LTE1800/UMTS2100/LTE2100/LTE2600/5G3700 – Codice sito - CE81100\_017 - Installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W alla via Giorgio la Pira in Caserta alla loc. Puccianiello di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs.259/03 e ss.mm.ii.:
- 3. di dare atto** che il presente atto non assume rilevanza contabile;
- 4. di porre** a disposizione della parte, tutti gli atti ed i provvedimenti richiamati nella presente determina, anche in modalità telematica, che saranno accessibili in seguito a semplice richiesta indirizzata al sottoscritto, mediante appuntamento concordato;
- 5. di disporre** che il presente atto sia notificato ai seguenti destinatari, per competenza e per conoscenza:
  - al sig. Pasquale Bove, nella qualità di procuratore speciale della ILIAD ITALIA S.P.A a mezzo pec al seguente domicilio elettronico: [campania.iliaditalia@legalmail.it](mailto:campania.iliaditalia@legalmail.it);
  - all'ing. Vincenzo Palmentieri, nella qualità di professionista incaricato a mezzo pec al corrispondente domicilio elettronico;
  - al Sindaco del Comune di Caserta, per opportuna conoscenza;
  - all'Assessore all'Ambiente del Comune di Caserta, per opportuna conoscenza;
  - al Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Caserta, per opportuna conoscenza.
  - All'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta per opportuna conoscenza.

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza, nell'Apposita Sezione Amministrazione Trasparente ed all'Albo Pretorio.

Si avverte espressamente il destinatario del presente atto, che avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

*il RUP*

*Il Dirigente*

*Ing. Luigi Vitelli*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.

Documento firmato digitalmente